

COMUNE DI CASELLA
PROVINCIA DI GENOVA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 55 del Registro

OGGETTO: Modifica ed integrazione dell'atto di G.C. n. 60/2005 inerente 'disciplinare di concessione campo sportivo'.

L'anno duemilasei addi venticinque del mese di luglio nella sede Comunale, convocata nei modi e termini di legge e con osservanza delle prescritte formalità, si è riunita la Giunta Comunale;

BAFFETTI Marco Angelo	P
LORENZI Isidoro	P
SORDINI Mara	P
MAZZARELLO Aldo	P
MARTINUZZI Andrea	P
RICCARDI Jacopo	P
SCHELLINO Pasquale	P

Totale presenti 7

Totale assenti 0

La presidenza è stata assunta dal Sindaco Dott. Marco A. BAFFETTI ed assiste il Segretario Dott. Carlo SELVINI.

Il presidente stabilita la legalità dell'assemblea dichiara aperta la seduta.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Carlo Selvini

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato il proprio precedente atto di cui all'oggetto, esecutivo, con cui si approvava lo schema di disciplinare per la concessione in uso del campo di calcio di proprietà comunale sito in Loc., Braia;

Considerato che anni di esperienza acquisita sull'utilizzo del campo stesso, anche su suggerimento dell'Ufficio Tecnico Comunale, continuano a consigliarne l'utilizzo ad un numero massimo di due squadre per motivi tecnici di usura e di contenimento dell'onere manutentivo;

Considerato che con la presente deliberazione viene confermato il principio con il quale sarà data priorità di utilizzo del campo di gioco alla Società col titolo sportivo più elevato e, in caso di parità di categoria, sarà prevista turnazione annuale fra le società interessate, salvo accordi diversi fra le stesse.

Sentite a tal fine le Società Sportive calcistiche di Casella potenzialmente interessate all'uso del campo a mezzo riunione fra esse ed il Sindaco, tenutesi nella Casa Comunale in data 21.07.2006;

Preso atto che nel corso della suddetta riunione, si concretizzava la sola richiesta d'uso del campo da parte della società A.S. Casellese 1976, avendo le restanti società rinunciato;

Visto il nuovo schema di disciplinare allegato sub a) al presente atto;

Viste le leggi vigenti in merito;

Visto lo Statuto Comunale e regolamenti attuativi;

Visti i competenti pareri favorevoli espressi ai sensi della vigente normativa:

Con voto unanime legalmente espresso

DELIBERA

Di approvare e fare proprio a tutti gli effetti l'allegato sub a) "Schema di disciplinare straordinario", meglio descritto in premessa, dando atto che il Sindaco lo sottoscriverà unitamente al Responsabile Legale della Società interessata;

Di dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica per il dovuto impegno di spesa per l'adozione del presente atto;

Indi, con separata votazione ed all'unanimità dei voti, la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi della vigente normativa.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Carlo Selvini

COMUNE DI CASELLA
Provincia di Genova

Il giorno.....alle ore.....nella Sede Comunale di Casella

Tra

Il Sindaco pro-tempore del Comune di Casella Dott. Marco Baffetti, in nome e per conto del quale dichiara di agire

Ed

Il Presidente pro-tempore della Soc. A.S. CASELLESE 1976, Sig. MANGRONI PAOLO, in nome e per conto della quale dichiara di agire

Tra le soprammenzionate parti

PREMESSO

Che la Soc. Sportiva di Calcio con sede in Casella, di cui sopra, in una riunione congiunta con l'Amministrazione Comunale, ha deciso di sottoscrivere il seguente disciplinare per l'uso della struttura sportiva;

Che con atto di G.C. n. 55 del 25.07.2006, è stato approvato il nuovo testo di disciplinare per l'utilizzo straordinario ed immediato di tale impianto ed è stato dato atto che il Sindaco sottoscriverà con la Società concessionaria tale documento;

Che la parte soprammenzionata concorda nel sottoscrivere, unitamente al Sindaco pro-tempore di Casella il presente disciplinare;

si approva e stipula quanto segue

Art. 1

Il Comune di Casella concede in uso, a titolo oneroso, alla Società

A.S. Casellese 1976

che accetta, il campo di calcio sito in località Braia, di proprietà comunale. La suddetta Società si impegna a gestire l'impianto in maniera tale da garantire la funzione pubblica di struttura al servizio della collettività;

Art. 2

L'Impianto potrà essere utilizzato esclusivamente per la disputa di partite ufficiali (di campionato, coppa Italia....) da parte della prima squadra della Società concessionaria, e delle altre squadre o Società eventualmente ed espressamente indicate – previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 3

Sono a carico della Società concessionaria i seguenti obblighi:

ORDINARI

- custodia e pulizia dell'impianto e della zona limitrofa;
- manutenzione ordinaria del blocco spogliatoi;

STRAORDINARI

- interventi vari da concordarsi con l'ufficio Tecnico comunale per un importo globale di circa euro 2000,00 I.V.A. compresa;
- detto intervento straordinario costituisce l'attività onerosa da prestarsi da parte della Società concessionaria. I lavori relative dovranno di norma effettuarsi prima dell'inizio del campionato di calcio 2006/2007, dopo essere stati concordati con l'Ufficio Tecnico Comunale;

ART. 4

Sono a carico del Comune di Casella i seguenti obblighi:

- manutenzione ordinaria del terreno di gioco;
- manutenzione straordinaria di tutto l'impianto (esclusi gli interventi di cui sopra);

ART. 5

La Società concessionaria dovrà concordare con le altre Società, eventualmente autorizzate dal Comune all'utilizzo del campo, una quota di compartecipazione alle spese di gestione a loro carico. Qualora non ci sia accordo deciderà l'Amministrazione Comunale, sentite le parti;

ART. 6

La Società concessionaria non potrà apportare modifiche od innovazioni all'impianto senza formale autorizzazione da parte del Comune;

ART. 7

I proventi derivanti dalla disputa delle partite disputate restano acquisiti alla Società concessionaria. L'attribuzione dei proventi derivanti dall'espletamento di altri incontri autorizzati dall'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 2 della presente convenzione, verrà stabilita nel provvedimento autorizzativo stesso;

ART. 8

La Società concessionaria si impegna all'osservanza delle norme di legge in ordine ai rapporti con il proprio personale e con i terzi;

ART. 9

Agendo la Società concessionaria in piena autonomia decisionale, salve le limitazioni poste con il presente disciplinare, il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità nei confronti degli utenti dell'impianto nonchè in ordine ai rapporti tra dette società ed il personale delle stesse e tra le Società stessa ed i terzi. Le Società sono tenute a stipulare, a proprio nome, apposita polizza assicurativa – appendice alla polizza stipulata dall'Amministrazione Comunale per la medesima struttura – per la copertura dei rischi di gestione e di utilizzo inerenti gli impianti stessi;

ART. 10

L'attività della Società concessionaria in ordine alla gestione dell'impianto sarà coordinata dal Sindaco od Assessore dallo stesso designato;

ART. 11

La Società concessionaria dovrà consentire in qualsiasi momento l'accesso all'impianto al personale incaricato per l'espletamento dei controlli ritenuti opportuni per l'accertamento dello stato dell'impianto, delle condizioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso, della conformità dell'uso delle strutture al programma di gestione approvato, dell'osservanza delle prescrizioni imposte con il presente disciplinare nel rispetto delle norme igienico-sanitarie ed ogni altra che incombesse sulla Società concessionaria. Il Comune si riserva l'uso dell'impianto per manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate. Di dette manifestazioni dovrà dare congruo preavviso alla società concessionaria:

ART. 12

La durata della presente concessione straordinaria è stabilita in anni uno (e comunque non può superare l'intera durata del campionato di calcio per la stagione 2006/2007), a far data dalla sottoscrizione del presente disciplinare;

ART. 13

Il Comune ha diritto di recedere ovvero di revocare la concessione in caso di inosservanza da parte della Società concessionaria anche di una sola clausola prevista dal presente disciplinare in considerazione dell'interdipendenza ed essenzialità di ciascuna di esse, esclusi i casi di inosservanza dovuti ad eventi straordinari o comunque non imputabili a colpa o dolo della Società concessionaria o dalle persone da essa dipendenti.

La revoca della concessione comporta l'obbligo per la Società concessionaria di restituire l'impianto a semplice richiesta del Comune e determina di conseguenza la cessazione degli effetti del presente disciplinare;

ART. 14

La Società concessionaria elegge il proprio domicilio presso l'abitazione del Presidente pro-tempore.

Letto, approvato e sottoscritto.

Casella, lì

IL SINDACO del Comune di CASELLA.....

Il PRESIDENTE della Soc.....

**COMUNE DI CASELLA
PROVINCIA DI GENOVA**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 55 DEL 25.07.2006

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, con parere favorevole

IL RESPONSABILE DELL'Ufficio TECNICO
F.to Geom. Giovanni A. Morgavi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto, con parere favorevole

IL RESPONSABILE DELL'Ufficio FINANZIARIO
F.to Rag. Roberto Ballarino

Il verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Marco Baffetti

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Carlo Selvini

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.L. n. 267 del 18.8.2000.

IL RAGIONIERE
f.to Roberto Ballarino

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 11.8.2006

Il Segretario Generale
F.to Dott. Carlo Selvini

VISTO DI CONFORMITA'
(art. 97, comma 2, del T.U.O.EE.LL./2000)

Il presente atto è conforme alle Leggi, Statuto e Regolamenti comunali.

Casella, li 11.8.2006

Visto: **IL SEGRETARIO GENERALE**
f.to Dott. Carlo SELVINI

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo
li, 11.8.2006

Il Segretario Generale
Dott. Carlo SELVINI